

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 07/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 07/10/2013

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 ottobre 2013

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di ottobre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Marco VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Renzo TESTOLIN è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1603** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE". REVOCA DELLA DGR N. 1271 DEL 2 AGOSTO 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del D.P.R. n. 380/2001, disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale interamente classificato a bassa sismicità, nonché le modalità e i criteri per l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza;

Preso atto che la citata legge regionale 23/2012, all’articolo 3, comma 3, dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della medesima legge e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve:

- a) definire la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;
- b) stabilire le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente;
- c) individuare gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- d) stabilire le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall’articolo 8 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti;
- e) definire gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.p.r. 380/2001;
- f) definire i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla presente legge, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi;
- g) definire la documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all’art. 7, comma 3;
- h) definire le modalità di presentazione in formato elettronico e in via telematica della documentazione di cui alla lettera g);
- i) definire oltre ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all’applicazione della presente legge;

Preso atto in particolare che la richiamata normativa regionale disciplina all’articolo 4 le competenze dei Comuni, in forma singola o associata, in relazione in particolare alle attività connesse alla presentazione della documentazione e alla gestione e all’aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all’articolo 93, comma 6, del d.p.r. 380/2001;

Visto l’articolo 16 “Disposizioni transitorie” della normativa regionale che stabilisce che le disposizioni concernenti la presentazione delle denunce, le procedure di controllo, gli edifici strategici, le costruzioni in legno e muratura, gli edifici di speciale importanza artistica e centri storici ed il collaudo statico si applicano agli interventi il cui permesso edilizio sia assentito o la cui SCIA edilizia sia presentata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all’art.3, comma 3;

Richiamati il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, nonché il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008);

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- 1) n. 5130 in data 30 dicembre 2003, recante “Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della regione autonoma Valle d’Aosta in applicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con la quale, tra l’altro, si deliberava di:
 - approvare la riclassificazione in zona 3 e zona 4 del territorio regionale;

- approvare l'elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante ai fini sismici;
 - stabilire l'obbligo della progettazione antisismica in zona 3 e non introdurre tale obbligo in zona 4 ad eccezione delle verifiche di livello 0 sulle opere strategiche e rilevanti;
- 2) n. 2182 in data 29 luglio 2006, recante "Determinazioni in merito alle procedure per la presentazione dei progetti relativi a costruzioni in zona sismica", con la quale si stabilivano nel dettaglio le modalità di preavviso scritto e deposito, altrimenti denominato denuncia, e di verifica dei progetti di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, in particolare nei comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità;

Richiamata la nota in data 25 marzo 2011, prot. 2991/DDS, a firma del Presidente della Regione e dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, inviata a tutti i Sindaci, ai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali e per conoscenza al Presidente del Comitato Permanente degli Enti Locali, con la quale era stato chiarito che dal 1° luglio 2009 si dovevano applicare a tutte le costruzioni i valori del grigliato di accelerazione massima al suolo previsti dalle norme tecniche NTC 2008 indipendentemente dalla classificazione sismica del comune in cui le medesime costruzioni venivano realizzate;

Ritenuto necessario stabilire, come da indicazione del dirigente della Struttura assetto del territorio, che:

- i metodi di calcolo da utilizzare per la progettazione relativa ad edifici di interesse strategico e ad opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, qualora ubicate in settori di territorio regionale caratterizzati da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, minori o uguali a 0.050 g, siano quelli del Metodo agli stati limite, di cui al paragrafo 2.6 delle NTC;
- in attuazione a quanto disposto dall'art. 2 comma 1, artt. 7 e 8 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, il controllo da parte della struttura regionale competente, là dove previsto, deve avvenire sulla fase progettuale esecutiva dell'opera;
- in riferimento alla OPCM n. 3274/2003, risulta indispensabile, anche alla luce dell'approvazione delle NTC 2008 e della nuova classificazione sismica del territorio nazionale, procedere entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, con l'aggiornamento delle verifiche di "Livello 0", per definire una scala delle priorità per l'attuazione di successive verifiche più approfondite e puntuali, nonché per costituire un idoneo data base informatizzato a supporto della pianificazione di protezione civile, regionale e nazionale;

Evidenziata l'opportunità, in applicazione del soprarichiamato articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2012, di definire in un unico documento, composto da n. 7 allegati e da approvare con la presente deliberazione, alcune prime disposizioni attuative della norma concernenti in particolare quanto previsto alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma, nonché la definizione dei diritti e spese di istruttoria come previsto dall'art. 14;

Considerato che, tra le disposizioni da definirsi con la deliberazione di Giunta regionale, quelle previste alla lettera h) dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2012 – concernenti la presentazione, in formato elettronico e in via telematica ai Comuni, in forma singola o associata, della documentazione di cui alla lettera g) del citato articolo - non possono avere un'immediata attuazione in quanto le attività tecniche necessarie a dare piena operatività all'apposita applicazione informatica, così come precisato dal CPEL, non potranno terminare prima di 8 mesi dall'approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di stabilire che, in attesa della definizione e dell'entrata in funzione dello strumento informatico di supporto alla presentazione della documentazione progettuale, la medesima documentazione possa essere depositata anche in forma cartacea ed in duplice copia presso i competenti uffici dei singoli Comuni che potranno così procedere ad effettuare le attività di competenza di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, in particolare con l'invio nei tempi previsti della scheda informativa alla competente struttura regionale ai fini delle procedure di controllo di cui all'art. 8 e alla gestione e all'aggiornamento dei registri delle denunce, fermo restando la responsabilità in capo ai Comuni medesimi del controllo in merito all'avvio delle opere strutturali oggetto di deposito;

Ritenuto necessario stabilire che le disposizioni delle soprarichiamate deliberazioni 5130/2003 e 2182/2006 sono da ritenersi abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, fatte salve quelle parti non in contrasto con la medesima e precisamente il punto 6) del dispositivo della DGR 5130/2003 e il punto 11) del dispositivo della DGR 2182/2006;

Valutato pertanto opportuno ribadire, in coerenza a quanto stabilito dal punto 11) della DGR 2182/2006, che l'attestato dell'avvenuto deposito della denuncia presentata ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2012, fermo restando in capo al committente l'obbligo dell'acquisizione dei titoli abilitativi dell'intervento, costituisca titolo sufficiente per l'avvio dei lavori delle opere denunciate;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 in data 2 agosto 2013 avente per oggetto "Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 - Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zona sismiche";

Richiamato il parere 25/2013 del Consiglio permanente degli enti locali, comunicato con nota in data 17 luglio 2013, prot. n. 3024, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54/1998, in particolare circa le modalità di deposito/denuncia dei progetti agli enti locali in forma singola o associata, alla gestione aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93, comma 6, del d.p.r. 380/2001, nonché relativamente alla definizione delle modalità di versamento dei diritti e delle spese di istruttoria;

Evidenziato che il punto 6 del dispositivo della DGR n. 1271 del 2 agosto 2013 prevedeva la pubblicazione, per estratto, della deliberazione e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dall'art. 3, comma 4, della l.r. 23/2012, in quanto le disposizioni dettate dalla deliberazione di cui sopra sarebbero state applicate solo decorso trenta giorni dalla data di pubblicazione;

Sottolineato che la pubblicazione di cui sopra nel Bollettino Ufficiale della Regione non è ancora avvenuta essendo in attesa che i contenuti della DGR n. 1271 del 2 agosto 2013 vengano illustrati ai tecnici degli uffici comunali;

Preso atto che sulla scorta di quanto riferito dal Dirigente della Struttura assetto del territorio, a seguito di un incontro informativo tenuto in data 4 settembre 2013 con i tecnici comunali, in collaborazione con il CELVA, sono emerse alcune potenziali criticità procedurali derivanti dall'applicazione di quanto disposto dalla DGR 1271/2013 e che, pertanto, risulta opportuno apportare alcune modifiche alla stessa volte alla semplificazione e snellimento del procedimento sia nei rapporti tra Comune e cittadino che tra Comune e Amministrazione regionale;

Evidenziato che il Dirigente della Struttura assetto del territorio ha provveduto a richiedere la sospensione della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione della DGR n. 1271 del 2 agosto 2013, mediante lettera prot. n. 8763 del 5 settembre 2013, al fine di poter procedere con le integrazioni alle disposizioni contenute nella deliberazione;

Preso atto, inoltre, che come disposto dall'art. 14 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", al fine della presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g) e per le verifiche di cui all'art. 8 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti e di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente;

Ritenuto, quindi, necessario stabilire l'ammontare dei diritti e delle spese di istruttoria, nonché le modalità di pagamento, così come meglio specificato nell'allegato 7 alla presente deliberazione;

Considerato, inoltre, necessario proporre che la deliberazione 1271/2013 sia revocata nella sua interezza e sostituita integralmente dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, al fine di evitare l'insorgere di potenziali dubbi e incertezze interpretative dovute alla coesistenza di due deliberazioni di Giunta regionale, ovvero la DGR n. 1271/2013 e quelle di integrazione/modifica;

Richiamata la nota del Consiglio permanente degli enti locali n. 13/522 del 01 ottobre 2013, di cui al ns prot. n. 9729/DDS del 01/10/2013, con la quale non vengono rilevate osservazioni in merito al nuovo testo della presente deliberazione esprimendo, al tempo stesso, apprezzamento per le semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto nella precedente DGR n. 1271/2013;

Vista la proposta predisposta dalla Struttura assetto del territorio, in qualità di struttura competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura assetto del territorio dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di revocare, nella sua interezza, la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 2 agosto 2013;
2. di approvare le prime disposizioni attuative della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", relative a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge, come riportate nel documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, ed in particolare:
Allegato 1: comma 3, lettera a): nuova classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;
Allegato 2: comma 3, lettera c): edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di

protezione civile, nonché edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Allegato 3: comma 3, lettera d): modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'articolo 8 e modalità di presentazione e trasmissione dei progetti;

Allegato 4: comma 3, lettera e): indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.p.r. 380/2001;

Allegato 5: comma 3, lettera f): criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla l.r. 23/2012, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi;

Allegato 6: comma 3, lettera g): documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all'articolo 7, comma 3;

Allegato 7: diritti e spese di istruttoria;

3. di stabilire che i metodi di calcolo da utilizzare per la progettazione relativa ad edifici di interesse strategico e ad opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, qualora ubicate in settori di territorio regionale caratterizzati da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, minori o uguali a 0.050 g, siano quelli del Metodo agli stati limite, di cui al paragrafo 2.6 delle NTC;
4. di stabilire che, in attuazione a quanto disposto dall'art. 2 comma 1, artt. 7 e 8 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, il controllo da parte della struttura regionale competente, là dove previsto, deve avvenire sulla fase progettuale esecutiva dell'opera;
5. di procedere, in riferimento alla OPCM n. 3274/2003 e anche alla luce dell'approvazione delle NTC 2008 e della nuova classificazione sismica del territorio nazionale, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, con l'aggiornamento delle verifiche di "Livello 0", per definire una scala delle priorità per l'attuazione di successive verifiche più approfondite e puntuali, nonché per costituire un idoneo data base informatizzato a supporto della pianificazione di protezione civile, regionale e nazionale;
6. di stabilire l'ammontare dei diritti e delle spese di istruttoria, nonché le modalità di pagamento, così come meglio specificato nell'allegato 7 alla presente deliberazione;
7. di demandare ad apposite circolari esplicative del competente dirigente ulteriori eventuali precisazioni tecniche e procedurali relative a quanto sopra deliberato;
8. di stabilire che le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 5130/2003 e 2182/2006 sono abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, fatte salve le parti non in contrasto con la medesima e precisamente il punto 6) della DGR 5130/2003 e il punto 11) della DGR 2182/2006 con il quale si precisa che l'avvenuto deposito della denuncia, presentata ai sensi dell'art. 7 della l.r. 23/2012, costituisce titolo sufficiente per l'avvio dei lavori delle opere denunciate, fermo restando in capo al committente l'obbligo dell'acquisizione dei titoli abilitativi dell'intervento;
9. di stabilire che, in attesa della definizione e dell'entrata in funzione dello strumento informatico di supporto alla presentazione in via telematica e in formato elettronico della documentazione progettuale di cui alla lettera g) dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2012, la medesima documentazione possa essere depositata anche in forma cartacea e in duplice copia presso i competenti uffici dei singoli Comuni, che potranno così procedere ad effettuare le attività di competenza di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della l.r. 23/2012, in particolare con l'invio nei tempi previsti della scheda informativa alla competente struttura regionale ai fini delle procedure di controllo di cui all'art. 8 ed alla gestione e aggiornamento dei registri delle denunce, fermo restando la responsabilità in capo ai Comuni medesimi del controllo in merito all'avvio delle opere strutturali oggetto di deposito;

10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa agli Enti locali della Regione della Valle d'Aosta e agli Ordini e Collegi professionali competenti in materia;
11. di disporre la pubblicazione – per estratto - della presente deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 23/2012.

§

ALLEGATO 1

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Art. 3, comma 3, lettera a):

Nuova classificazione delle zone sismiche del territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 3 (Funzioni della Regione), comma 3, della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", la Regione definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale.

Si ricorda che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 tutto il territorio nazionale era classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone erano individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. Le prime tre zone della classificazione corrispondevano, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge 64/1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, veniva data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica. L'ordinanza 3274 prevedeva (art. 2, comma 1), inoltre, che fossero le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall'allegato 1, all'individuazione, formazione e aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. 112/1998.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 5130 del 30 dicembre 2003 avente per oggetto "Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni", in attuazione di quanto previsto dall'OPCM 3274/2003, veniva approvata la riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta da cui risulta che, dei 74 comuni, 3 rientrano in classe 3 (Courmayeur, Pré-Saint-Didier e Valtournenche) e 71 in classe 4. Nei comuni rientranti nella classe sismica 3 è fatto obbligo della progettazione antisismica, mentre, per i comuni rientranti in classe 4, non è introdotto l'obbligo della progettazione antisismica.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 sono stati emanati "ulteriori criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", approvando la nuova mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, caratterizzata da quattro diversi intervalli di valori di accelerazione (a_g) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (suoli caratterizzati da velocità delle onde di taglio $V_{s30} > 800$ m/s):

Zona	Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (a_g)	Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
1	$0,25 < a_g \leq 0,35g$	0,35 g
2	$0,15 < a_g \leq 0,25 g$	0,25 g
3	$0,05 < a_g \leq 0,15 g$	0,15 g
4	$a_g \leq 0,05 g$	0,05 g

Sulla base dei valori di accelerazione sopra riportati, la nuova mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale si caratterizza per la definizione di un grigliato, ricoprente tutto il territorio nazionale, indicante per ciascun punto della maglia il valore di pericolosità sismica espresso in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (suoli in cat. A, punto 3.02.1 del DM 14.09.2005).

In virtù dell'approvazione della nuova mappa di pericolosità sismica del territorio italiano di cui all'OPCM n. 3519 del 28.04.2006, la maggior parte dei comuni della Valle d'Aosta potrebbero essere classificati in zona 3, ad eccezione dei comuni di Donnas, Fontainemore, Lillianes e Perloz

che presentano parte del territorio ricadente anche in zona 4, e il comune di Pont-Saint-Martin interamente classificato in zona 4.

Nel frattempo sono stati condotti alcuni approfondimenti per la microzonazione sismica per i comuni precedentemente classificati in zona 3 le cui risultanze sono ancora in corso di valutazione.

Dal 1 luglio 2009, con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

Ricordando pertanto quanto stabilito dall'art. 5 della l.r. 23/2012, che le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trovano applicazione su tutto il territorio regionale, si stabilisce che:

tutti i comuni della Regione autonoma della Valle d'Aosta sono classificati in zona sismica 3 ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dalla norma regionale 23/2012.

ALLEGATO 2

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Articolo 3, comma 3, lettera c):

Elenco, ai fini di cui all'articolo 9, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici e opere di interesse strategico

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*);
- edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*);
- edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*);
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.);
- centri funzionali di protezione civile;
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*);
- centrali operative 118;
- presidi sanitari.

() limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

Opere infrastrutturali:

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- strutture connesse al funzionamento di acquedotti locali;
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
- altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni genere e grado;
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.);
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.);
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 3685 del 21.10.2003;
- stadi e impianti sportivi;
- strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento;
- strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Opere infrastrutturali:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico;
- opere di ritenuta non di competenza statale;
- impianti di depurazione;
- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.

ALLEGATO 3

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Art. 3, comma 3, lettera d):

Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'articolo 8 e modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti.

Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti.

Le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti depositati presso i comuni sono disciplinate da quanto previsto agli articoli 7 e 8 della l.r. 23/2012 e dalle disposizioni di dettaglio seguenti.

Le verifiche di controllo sono effettuate dalla struttura regionale competente su un campione del 10 % delle denunce depositate ai sensi dell'art. 8 della l.r. 23/2012.

I progetti relativi agli edifici di interesse strategico di cui all'articolo 9 della l.r. 23/2012 sono tutti assoggettati a verifica da parte della struttura competente.

La trasmissione da parte del comune alla struttura regionale competente della scheda informativa (allegato 6.2) di cui all'art. 7, comma 3, unitamente all'attestazione del Comune di avvenuto deposito (allegato 3.2), deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato dell'avvenuto deposito. La trasmissione deve essere effettuata inviando contestualmente i moduli (allegato 6.2 e 3.2) ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
e-mail: sismicoterritorio@regione.vda.it

La struttura regionale competente provvede ad effettuare periodicamente il sorteggio a campione secondo l'art. 8, comma 1, e entro trenta giorni dal rilascio dell'attestato dell'avvenuto deposito, provvede a comunicare al soggetto che ha effettuato il deposito, nonché al comune territorialmente interessato, la sottoposizione a verifica del progetto sorteggiato. Con la medesima comunicazione viene data informazione al committente, oltre dell'avvio del procedimento, della struttura competente, del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria ad essa preposti, della data entro la quale il procedimento deve concludersi e dell'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento medesimo.

Le operazioni di sorteggio vengono effettuate, di norma, ogni 15 giorni al fine di rispettare la tempistica imposta dalla legge; laddove l'applicazione della percentuale del 10% sul numero complessivo dei progetti depositati e comunicati alla struttura regionale conduca ad un numero non intero di progetti da sottoporre a verifica, si procede ad arrotondare per eccesso lo stesso numero laddove la frazione sia uguale/maggiore di 0,5.

Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione tecnica - individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g) - relativa al progetto che è stato sorteggiato. La documentazione tecnica di cui sopra dovrà essere trasmessa in duplice copia cartacea, oppure in un'unica copia in solo formato digitale portatile stabile non modificabile, firmata da tutti i vari soggetti responsabili della progettazione dell'opera. Nel caso di trasmissione del progetto in formato digitale, i files dovranno essere firmati digitalmente.

Decorsi i dieci giorni senza che sia stato ricevuto il progetto da parte della struttura regionale competente, il decorso dei termini del procedimento si intendono sospesi. Di detta sospensione viene data comunicazione sia al Comune che al soggetto che ha effettuato il deposito, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con comunicazione tramite PEC o altre modalità da stabilirsi.

Il progetto oggetto di sorteggio viene sottoposto a verifica secondo la modalità di controllo formale e tecnico di cui all'allegato 3.1, e l'esito è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito ed al comune entro novanta giorni dalla data del deposito, fatto salvo le eventuali sospensioni di cui sopra. L'esito positivo può contenere eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 23/2012.

La procedura di verifica può essere eventualmente sospesa per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o documentazione integrativa che il responsabile dell'istruttoria ritenga necessario acquisire per lo svolgimento della verifica. Il responsabile dell'istruttoria può eventualmente, se lo ritiene necessario, richiedere informazioni e chiarimenti verbali, anche in contraddittorio, con il tecnico progettista delle strutture per definire o chiarire eventuali aspetti di dettaglio.

In caso di esito negativo della verifica si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della l.r. 23/2012 con la sospensione dei lavori e gli eventuali ulteriori provvedimenti in conformità al d.p.r. 380/2001.

La comunicazione di conclusione della verifica e dell'esito finale è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con comunicazione tramite PEC o altre modalità da stabilirsi.

Le modalità di svolgimento della procedura di verifica da attuarsi da parte della struttura regionale competente sono riportate nell'allegato 3.1 – modalità di effettuazione della verifica, che riporta i vari controlli previsti.

Il comune provvede invece ad effettuare la preliminare verifica formale di completezza e di regolarità dell'elenco della documentazione secondo il disposto di cui all'art. 7, comma 2, utilizzando il modello di attestazione di avvenuto deposito di cui all'allegato 3.2, anche in riferimento ai contenuti dell'allegato 6.1.

Modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti.

L'art. 4 della l.r. 23/2012 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedano a svolgere le attività connesse alla presentazione della documentazione e alla gestione e aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'art. 93 del d.p.r. 380/2001.

L'art. 7 stabilisce che la documentazione venga presentata in via telematica con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, lettera h).

Ai sensi di quanto previsto dalla norma e ad integrazione delle disposizioni richiamate, si precisa quanto segue:

- La documentazione deve essere presentata unitamente dal committente¹ e dal costruttore², utilizzando l'apposito modello di denuncia/scheda informativa di cui all'allegato 6.2 alla deliberazione della Giunta regionale di attuazione.
- La denuncia deve essere sottoscritta dal committente e dal costruttore con firma digitale, nonché - con analogha modalità - da tutti i vari soggetti interessati/responsabili nella progettazione³ e realizzazione dell'opera, come meglio identificati nel modello medesimo.
- Il committente e il costruttore possono, in alternativa, stabilire il proprio domicilio digitale presso il professionista progettista delle strutture con apposita

¹ Il committente, così come definito dall'art. 93 del DPR 380/2001, può essere rappresentato da uno o più soggetti privati o da uno o più rappresentanti di Ente pubblico. La scheda informativa dovrà essere sottoscritta dal o dai committenti a seconda dei casi.


² Il costruttore, così come definito dagli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001, può essere costituito da una o più imprese, anche raggruppate secondo le forme previste dalla legge vigente, e le firme da apporre in calce alla denuncia saranno tante quante sono le imprese identificate quale costruttore.

³ La progettazione delle opere strutturali, come per gli aspetti architettonici, può essere realizzata da uno o più soggetti. In ogni caso, tutti i soggetti coinvolti nella progettazione devono firmare la scheda informativa, per le parti di propria competenza, là dove previsto.

comunicazione all'amministrazione comunale, da trasmettere contestualmente alla presentazione della denuncia.

- Il professionista presso il quale viene stabilito il domicilio digitale sarà destinatario di tutte le comunicazioni che verranno inviate dal comune e dalla struttura regionale competente (attestazione dell'avvenuto deposito e trasmissione della scheda informativa di cui all'art. 7, commi 2 e 3; comunicazione di avvenuto sorteggio del progetto, comunicazione dell'esito della verifica di cui all'art. 8, commi 2 e 4 e ogni altra comunicazione necessaria) successivamente al deposito. A tal fine il committente e il costruttore autorizzano le amministrazioni comunale e regionale ad indirizzare le comunicazioni concernenti la pratica di competenza al progettista, il quale assume a sua volta l'onere e la responsabilità di mantenere i rapporti tra amministrazione comunale e regionale e i soggetti che hanno effettuato la presentazione nel rispetto delle disposizioni di legge.
- E' ammessa quindi la presentazione della documentazione per il tramite del professionista incaricato della progettazione delle strutture, all'uopo delegato dal committente e dal costruttore, che viene pertanto individuato quale "soggetto che ha effettuato il deposito" ai fini di cui agli art. 7, comma 3, e art. 8, commi 2 e 4. In tal caso la documentazione viene presentata telematicamente dal progettista che allega alla comunicazione il documento di denuncia firmato digitalmente dal committente e dal costruttore o, in alternativa, il documento analogico (scannerizzato) firmato in originale dal committente e dal costruttore. Alla denuncia deve essere in questo caso allegata copia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato la denuncia nonché la delega sottoscritta dal committente e dal costruttore.
- La comunicazione di trasmissione da parte del progettista deve essere firmata digitalmente dallo stesso professionista incaricato e trasmessa tramite PEC o su apposito portale Web con allegata la presentazione/denuncia.
- In caso di trasmissione di modello di presentazione/denuncia in formato cartaceo, anche i vari soggetti interessati dalla progettazione/esecuzione dell'opera possono firmare in originale la denuncia e allegare copia del documento di identità.
- Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della documentazione ai sensi della l.r. 23/2012 nel caso di domicilio digitale stabilito presso il progettista, sono quindi inviate esclusivamente a tale indirizzo telematico sotto la diretta responsabilità del progettista medesimo che si assume l'onere di trasmettere sollecitamente le medesime comunicazioni ai soggetti responsabili.
- Se il controllo formale condotto da parte dei Comuni sulla documentazione progettuale presentata mediante la scheda di cui all'all. 6.2 , da esito negativo, il Comune non procederà con il rilascio dell'avvenuto deposito di cui alla scheda all. 3.2.

Diagramma esemplificativo del procedimento



*il costruttore e il committente o, se delegato, il progettista

**su richiesta dell'ufficio regionale ed entro 30 giorni dalla stessa, il progettista può integrare la pratica

ALLEGATO 3.1

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Modalità di effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme tecniche dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, di adeguamento, di miglioramento e di varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 23/2012.

Il controllo sul progetto è finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle Norme tecniche vigenti e in particolare la corretta qualificazione delle condizioni geomorfologiche e geotecniche del sito, l'idonea definizione dei livelli di sicurezza per le opere in progetto, nonché l'idonea illustrazione di tutti gli elementi strutturali che qualificano la costruzione e le modalità di analisi e verifica della sicurezza.

Nel caso di esposizione poco chiara del progetto o di carenza di documentazione, nel corso del controllo potranno essere richieste integrazioni al progetto depositato ovvero formulate prescrizioni per il completamento/integrazione della documentazione progettuale ai fini della prosecuzione e dell'espletamento del controllo stesso.

Le regole di dettaglio e i limiti geometrici delle principali strutture portanti devono essere correttamente esplicitati e devono tener conto dei limiti imposti dalle NTC 08.

Il giudizio motivato di accettabilità dei risultati consisterà nel confronto con i risultati indicati nella progettazione eventualmente anche con semplici calcoli, di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni su di essa.

Attestazione del comune di avvenuto deposito.

COMUNE DI

DENUNCIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, A STRUTTURA METALLICA, IN LEGNO E MURATURA E CONTESTUALE DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER L'AVVIO DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E VARIANTI SOSTANZIALI.

Lavori di _____

siti in _____ nel Comune di _____,

Titolo abilitativo:

- Permesso di Costruire prot. n. in data
- Segnalazione di Inizio Attività Edilizia (SCIA) in data prot.....
- Comunicazione ai sensi dell'art. 61 bis della l.r. 11/98
- Altro titolo abilitativo.....

Trasmissione denuncia/scheda informativa tramite PEC in data, registrata al n. di prot in data,

Il sottoscritto tecnico comunale.....incaricato ai fini di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 23/2012 :

attesta

a seguito di verifica formale di completezza e regolarità ai sensi dell'art. 7 della l.r. 23/2012, che in data prot. n..... presso questo Comune di..... :

- è stata depositata la denuncia/scheda informativa di cui in oggetto unitamente alla documentazione tecnica sottoscritta in ogni elaborato dal/i progettista/i e dal/i direttore/i dei lavori, e composto dai seguenti elaborati:
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

- è stato allegato l'elenco degli elaborati sottoscritto dal progettista, che attesta (*selezionare una delle seguenti voci*):
 - la presenza di tutti gli elaborati minimi previsti dall'allegato 6.1 della deliberazione n. ... in data ... in quanto l'intervento è una nuova costruzione, un adeguamento, un miglioramento o una variante sostanziale;
 - ovvero un numero uguale o minore e/o una tipologia diversa rispetto a quelli previsti, in relazione alla specifica classificazione delle opere oggetto di denuncia, dai quali comunque risultino in modo chiaro ed esauriente la tipologia di intervento e le calcolazioni eseguite (art. 65 del d.P.R. 380/2001), in quanto l'intervento è una riparazione, un intervento locale, un intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, o una variante non sostanziale;
- è stata allegata la ricevuta del versamento dei diritti e delle spese di istruttoria di cui all'art. 14 della l.r. 23/2012 come quantificati nella deliberazione n. 1603 in data 04/10/2013.
- è stata allegata la dichiarazione asseverata del progettista nel caso di intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- è stata allegata la dichiarazione asseverata del progettista di cui al comma 3 dell'art. 11 della l.r. 23/2012 nel caso di solo miglioramento di edifici di speciale importanza artistica o situati in zona A del PRG (l.r. 23/2012, art. 11);
- è stata allegata nel caso di variante non sostanziale, la documentazione necessaria a dimostrare tale condizione:
 - la dichiarazione sintetica e descrittiva dell'intervento firmata dal progettista architettonico e dal progettista strutturale contenente l'asseverazione sulla non sostanzialità della variante, comprendente firma per presa visione del direttore lavori e del collaudatore,
 - una relazione tecnica esplicativa di tutte le modifiche proposte rispetto al progetto originario per la dimostrazione della non sostanzialità della variante, completa di aggiornate ed esaurienti valutazioni numeriche,
 - gli elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni in scala commisurata alla tipologia di variante proposta e di particolari esecutivi rappresentativi a dimostrare che l'intervento non risulta sostanziale.
- copia dell'atto di nomina del collaudatore (l.r. 23/2012, art.12).

Una copia della documentazione presentata viene restituita con la presente attestazione di avvenuto deposito.

La suddetta denuncia è stata rubricata al n.

....., li

L'INCARICATO

.....

Il sottoscritto tecnico comunale.....incaricato ai fini di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 23/2012 con la presente comunica che la scheda informativa inerente ai lavori in oggetto:

- viene
- non viene

trasmessa entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvenuto deposito alla struttura regionale competente per le procedure previste all'art. 8 della l.r. 23/2012.

....., li

L'INCARICATO

.....

ALLEGATO 4

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Art. 3, comma 3, lettera e):

Indirizzi per l'individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.p.r. 380/2001;

Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

Premessa.

L'art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che impone il rispetto di prescrizioni nelle zone sismiche, così recita: “ *Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ...* ”.

La norma introduce quindi un metodo di valutazione essenzialmente qualitativo e non dimensionale per definire il suo campo di applicazione; la disposizione assoggetta potenzialmente all'osservanza della normativa antisismica tutte le costruzioni senza escluderne nessuna a priori adottando come unico metodo quello della valutazione della sicurezza legata al concetto di pubblica incolumità, a prescindere dal tipo di costruzione o dei materiali usati.

La norma risulta però di non semplice applicazione laddove puntualizza “ *...possa comunque interessare la pubblica incolumità ...* ” con una definizione alquanto generica.

Si ritiene quindi necessario e opportuno formulare alcune considerazioni che permettano di individuare, in relazione alle caratteristiche tecniche nonché per dimensioni e funzioni, quali interventi possano ragionevolmente essere inclusi tra quelli non rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Innanzitutto all'art. 1, comma 1, della l.r. 23/2012 si precisa che “ *la ... legge ... disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale..* ”. Per incolumità pubblica, ai fini della normativa in argomento, si deve quindi intendere innanzitutto l'integrità fisica della popolazione ma anche dei beni sul territorio: risulta così di fondamentale importanza tenere in debito conto i possibili effetti, conseguenti ad un eventuale collasso o danneggiamento delle costruzioni oggetto di realizzazione, ai fini della sicurezza fisica delle persone e dei beni coinvolti in tali eventi.

Anche il tipo di opera e la sua importanza, o meno, in termini fisico/dimensionali, concorrono alla valutazione circa l'esclusione o meno dell'opera dall'applicazione della norma; così come la presenza continua, ovvero saltuaria/sporadica di persone all'interno o nei pressi di costruzioni più o meno modeste, è anch'essa rilevante in relazione alla necessità di adottare o escludere l'applicazione della normativa sismica.

Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici possono quindi essere individuati nelle opere, strutturali e non, di modesta entità ma per i quali si richiede necessariamente sempre di effettuare un'accurata verifica.

Le opere non strutturali possono essere definite come quelle opere che non intervengono direttamente sulla statica dell'edificio e una loro eventuale eliminazione o danneggiamento non compromette la resistenza della struttura, ma che potrebbero avere conseguenze per la sicurezza delle persone in occasione di eventi sismici. In tal senso le NTC 2008 prevedono al punto 7.2.3 l'obbligo per gli elementi non strutturali il cui danneggiamento può provocare danni alle persone, di essere opportunamente verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.

Si possono pertanto definire privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (di seguito definiti semplicemente “interventi privi di rilevanza”) quegli interventi di modesta importanza ritenuti non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico e in particolare nei confronti della sicurezza della popolazione.

Interventi privi di rilevanza.

Gli interventi privi di rilevanza sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 23/2012.

La legge regionale prevede inoltre allo stesso art. 2, commi 1 e 2, che gli interventi di adeguamento e miglioramento su costruzioni esistenti e le relative varianti sostanziali siano assoggettate alle disposizioni della medesima legge, escludendo di fatto i casi di riparazione e interventi locali che devono comunque essere oggetto di specifica verifica in funzione della configurazione strutturale della zona di intervento.

L'appartenenza alla categoria degli interventi privi di rilevanza comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia per detti interventi.

Pertanto le opere dovranno essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato, se ed in quanto necessario, in base alle normative regionali e nazionali vigenti; l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni (NTC) deve essere espressamente asseverata dal progettista abilitato così come rimane peraltro fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa vigente.

Gli interventi privi di rilevanza - indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato - qualora i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti (committente, progettista, uffici tecnici degli enti territoriali, costruttore) lo ritenessero necessario, in relazione al singolo caso e alle caratteristiche strutturali dell'opera, potranno essere sottoposte al collaudo statico. In tale evenienza le procedure saranno quelle previste dall'art. 67 del d.p.r. 380/2001 (riportato in calce alla presente).

Si possono considerare interventi non rilevanti gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria purché non compromettano in alcun modo la sicurezza statica della costruzione, non riguardino strutture portanti e non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi, e non si configurino comunque quali interventi di adeguamento o di miglioramento ai sensi del punto 8 delle NTC.

A puro titolo di esempio, peraltro esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di seguito elencati possono ritenersi interventi non rilevanti, previa opportune e necessarie verifiche, e relativa attestazione di cui al successivo paragrafo, da parte del progettista:

- La sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno;
- Interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo;
- Le piccole aperture nei solai che non interessano le strutture principali;
- I consolidamenti del terreno di fondazione purché non venga alterato il comportamento globale dell'edificio;
- La creazione di aperture, anche per il passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate;
- La semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;
- L'inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture;
- Le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera con sporadica presenza di persone;
- I piccoli soppalchi a struttura lignea o altro materiale, con limitato peso proprio e sovraccarico, a destinazione non abitabile e di limitata superficie;
- Le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice a gravità o in cls armato a mensola, di limitata altezza;
- Interventi su elementi non strutturali (tramezzature interne, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli

elementi strutturali e senza modifiche della sagoma dell'edificio e di distribuzione delle masse;

- Strutture temporanee per manifestazioni per le quali trovano applicazione norme specifiche e vengono utilizzate per brevi e limitati periodi;
- Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisoriale e temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione norme di sicurezza specifiche.

Art. 67
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. *Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico.*

2. *Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.*

3. *Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.*

4. *Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.*

5. *Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.*

6. *In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.*

7. *Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.*

8. *Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.*

ALLEGATO 5

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Art. 3, comma 3, lettera f):

Criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla legge regionale, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi.

Varianti non sostanziali

Le vigenti norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 precisano le attività da espletare nel caso di varianti nel capitolo 2, al paragrafo 2.2.3 (*Verifiche*), che recita così: *“Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche”*.

La normativa disciplina poi le variazioni relative alle strutture esistenti nell'ambito del Capitolo 8 (*Costruzioni esistenti*), paragrafo 8.3 e 8.4 della NTC 2008 nonché nel capitolo C8 della circolare 2 febbraio 2009, n. 617. Si richiamano in particolare per le costruzioni esistenti il paragrafo C8.1 della circolare 617/2009 che definisce i casi in cui la struttura è da considerarsi completamente realizzata, e il punto C8 che così dispone: *“si prevede che la valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali...”*; si richiama inoltre il paragrafo 8.4.3 (*Riparazione o intervento locale*) delle NTC 2008, con cui si specifica che *“il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispettoalla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento alle condizioni di sicurezza preesistenti”*.

Per quanto attiene alle nuove costruzioni resta pertanto l'obbligo di effettuare la verifica di sicurezza quando si manifestano situazioni significativamente difformi rispetto al progetto come sopra evidenziato, ed è quindi necessario poter dare indicazioni sufficientemente esaustive e rispettose delle vigenti norme circa quelle varianti - di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f) della l.r. n. 23/2012 - che, al contrario, non assumono valore di sostanzialità ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge regionale.

Le differenti tipologie strutturali (ca, cap, acciaio, muratura, legno, ecc.) necessitano in ogni caso di valutazioni e verifiche specifiche in relazione agli effetti che generano eventuali varianti.

Anche nel caso di interventi di tipo non strutturale si possono generare effetti non trascurabili sul comportamento delle strutture e di interazione con le medesime, ad esempio nel caso di lavori di riorganizzazione interna e funzionale degli edifici.

Vi sono poi casi particolari di interventi, quali ad esempio la modifica o l'eliminazione di aperture nelle costruzioni in muratura portante oppure la modifica o demolizione senza sostituzione di solai in ogni tipo di costruzione, che necessariamente devono essere supportati dalla valutazione del comportamento sismico del fabbricato complessivo.

Spetta quindi al progettista delle strutture, ogniqualvolta si presenti la necessità di apportare una variante al progetto architettonico che comporti o meno una pari variante strutturale, ovvero nel caso di una variazione strutturale senza modifiche di tipo architettonico, attestare di volta in volta se si tratta di variante sostanziale o meno.

Si possono individuare, in linea generale, come varianti non sostanziali, da verificare e accertare sempre a cura del progettista, quelle che non comportano modificazioni significative: **a)** del valore dei pesi propri dei materiali strutturali (paragrafo 3.1.2 delle NTC); **b)** del valore dei carichi permanenti non strutturali e **c)** del valore dei carichi variabili (cfr. paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 delle NTC); nonché quelle che non comportano modificazioni **d)** della distribuzione delle masse previsti nel progetto originario, ed **e)** della classe e/o destinazione d'uso (cfr. paragrafo 2.4.2).

Si possono individuare altri casi di variazioni non sostanziali, che vanno comunque sempre accertati di volta in volta dal progettista, quali ad esempio: **f)** limitate variazioni locali comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali; **g)** mancata realizzazione di interventi già previsti nel progetto originario depositato che non comportano una diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario; **h)** riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue, fermo restando invariata la struttura originale e le condizioni di progetto originario; **i)** limitati interventi su elementi non strutturali a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative del comportamento strutturale dell'opera oltre che della distribuzione delle masse.

L'appartenenza alla categoria delle varianti strutturali non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia: le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni", delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni, nonché delle norme in materia urbanistica per l'ottenimento del necessario titolo abilitativo.

Al contempo il progetto strutturale deve essere integrato da apposita documentazione comprovante la non sostanzialità della variante tecnica ai fini sismici asseverata dal progettista strutturale e sottoscritta dal direttore dei lavori delle opere strutturali, oltre che dal progettista e dal direttore delle opere architettoniche.

Gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento di variante in corso d'opera, così come individuato alle lettere dalla **a)** alla **i)**, ovvero pur riguardando parti strutturali o meno in altri possibili casi, non riveste carattere sostanziale sono i seguenti:

- dichiarazione sintetica e descrittiva dell'intervento, firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista strutturale contenente l'asseverazione che la variante in corso d'opera non ha carattere sostanziale, che deve essere vistata per presa visione dal direttore dei lavori e comunicata immediatamente al collaudatore statico;
- relazione tecnica esplicativa con tutte le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario al fine di dimostrare che la variante non comporta effetti di sostanzialità sull'intero impianto strutturale, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche;
- elaborato grafico comprensivo di piante e sezioni in scala commisurata alla tipologia di variante proposta e particolari esecutivi rappresentativi a dimostrare che l'intervento non risulta sostanziale.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere depositato presso l'ufficio comunale ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, a meno che non comporti l'esigenza di richiedere variante al permesso di costruire.

ALLEGATO 6

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

6.1 Elenco della documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. g), della l.r. 23/2012.

6.2 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

ALLEGATO 6.1**ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013**

Elenco della documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. g), della l.r. 23/2012.

“ I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere informati a carattere di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e devono inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare ” (D.M. 14 gennaio 2008, cap. 10.1).

Elenco elaborati

Numero elaborato	Elaborati progettuali	Riferimento di legge e regolamento	Note
Progetto architettonico			
1	Elaborati architettonici.	<i>Art. 93, c.3, DPR 380/2001</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista architettonico e del direttore dei lavori delle opere
2	Relazione tecnica.	<i>Art. 93, c.3, DPR 380/2001</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista architettonico e del direttore dei lavori delle opere
Progetto strutturale			
<i>“ Dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi delle condizioni di sollecitazione “ (art. 65, c.3, DPR 380/2001)</i>			
1	Relazione di calcolo strutturale, con descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica, completa del fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione.	<i>Art. 93, c.3, DPR 380/2001 DM 14/01/2008, cap. 10.1</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista strutturale e del direttore dei lavori delle strutture
2	Elaborati grafici e relativi disegni dei particolari esecutivi delle strutture (il numero degli elaborati è variabile in funzione alla tipologia dell'opera oggetto di denuncia).	<i>DM 14/01/2008, cap. 10.1</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista strutturale e del direttore dei lavori delle strutture
3	Relazione sulla fondazione (corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari) con la quale si illustrano i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione.	<i>Art. 93, cc.4,5 DPR 380/01</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista strutturale e del direttore dei lavori delle strutture

4	Relazione sui materiali nella quale risultino le caratteristiche: - qualitative, - di resistenza meccanica - di durabilità dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.	<i>Art. 65, c.3-b), DPR 380/01 Art. 4, c.3-b), L. 1086/71 DM 14/01/2008, cap. 10.1</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista strutturale e del direttore dei lavori delle strutture
5	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera.	<i>DM 14/01/2008, Cap. 10.1</i>	Obbligatorietà di firma da parte del progettista strutturale e del direttore dei lavori delle strutture
6	Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera.	<i>DM 14/01/2008, cap. 10.1 Circolare 02/02/2009 n. 617</i>	A firma dei professionisti specializzati

Note:

NB: tutti gli elaborati progettuali restituiti e timbrati dal competente Ufficio comunale, insieme con il provvedimento, devono essere datati e sottoscritti dal costruttore prima dell'inizio dei lavori e vanno conservati in cantiere.

- con struttura portante in legno,
- con struttura portante in muratura;

▪ che le opere in oggetto

- riguardano (dunque **sono soggette a verifica** di cui all'art. 9 della l.r. 23/2012)
- non riguardano (dunque **non sono soggette a verifica** di cui all'art. 9 della l.r. 23/2012)

edifici o opere infrastrutturali di interesse strategico o opere rilevanti in relazione ad eventuale collasso di cui all'art. 9 della l.r. 23/2012 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1603 in data 04/10/2013;

▪ che trattasi di intervento strutturale **soggetto a verifica a campione** ai sensi degli articoli 2 e 8 della l.r. 23/2012

- poiché trattasi di nuova costruzione (art. 3 del d.P.R 380/2001);
- poiché trattasi di costruzione esistente soggetta ad intervento di adeguamento ai sensi del §8.4.1 delle NTC 2008;
- poiché trattasi di costruzione esistente soggetta ad intervento di miglioramento ai sensi del §8.4.2 delle NTC 2008;
- poiché trattasi di variante sostanziale (allegato 5 della deliberazione n. 1603 del 04/10/2013) alla denuncia con protocollo

▪ che trattasi di intervento strutturale **non soggetto a verifica a campione** ai sensi degli articoli 2 e 8 della l.r. 23/2012

- poiché trattasi di costruzione esistente soggetta ad intervento di riparazione o intervento locale ai sensi del §8.4.3 delle NTC 2008;
- poiché trattasi di intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (*in tal caso deve essere allegata alla presente la relativa dichiarazione asseverata del progettista*);
- poiché trattasi di variante non sostanziale, di cui all'allegato 5 della deliberazione n. 1603 del 04/10/2013, alla denuncia con protocollo..... (*in caso di variante non sostanziale occorre presentare la documentazione che dimostri tale condizione*);

▪ che le opere in oggetto

- riguardano
- non riguardano

edifici di speciale importanza artistica o edifici situati in zona A del PRG (l.r. 23/2012, art. 11);

▪ che le opere in oggetto sono:

- autorizzate con permesso di costruire n. in data (l.r. 11/1998 art. 60)
- soggette a segnalazione di inizio attività edilizia contestuale alla presente denuncia (l.r. 11/1998 art. 61)
- soggetti alla comunicazione di cui all'art.61 bis della l.r. 11/98;
- autorizzate con (specificare il titolo abilitativo)

- che, ai sensi dell'art. 97 del d.P.R. 380/2001 e del paragrafo 8.4 delle NTC 2008
 - la costruzione deve essere sottoposta a collaudo statico ed è stato incaricato quale collaudatore delle opere il dr. (in tal caso va allegata copia dell'atto di nomina del collaudatore),
 - il progettista delle strutture, a sua discrezione e sotto sua responsabilità, ha ritenuto di non richiedere il collaudo, poiché la sicurezza della costruzione non interessa la pubblica incolumità *(la scelta è possibile solo se si tratta di un intervento di riparazione, un intervento locale, un intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità o una variante non sostanziale)*
- che allega alla presente:
 - la documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi di cui all'art. 2 della l. r. 23/2012 nel formato di *(selezionare una delle seguenti voci)*:
 - 1 (una) copia dei files di progetto in formato portatile stabile non modificabile e firmato digitalmente dai progettisti (art. 65, comma 3, del d.P.R. 380/2001)
 - due copie cartacee firmata dai progettisti (art. 65, comma 3, del d.P.R. 380/2001)

NB. Si ricorda che la documentazione progettuale, ivi compresa la documentazione illustrativa sui materiali, deve essere sottoscritta dal progettista delle strutture e dal direttore dei lavori – artt. 63 e 93 del DPR 380/2001.
 - l'elenco degli elaborati sottoscritto dal progettista, che attesta *(selezionare una delle seguenti voci)*:
 - la presenza di tutti gli elaborati minimi previsti dall'allegato 6.1 della deliberazione n. 1603 in data 04/10/2013 in quanto l'intervento è una nuova costruzione, un adeguamento, un miglioramento o una variante sostanziale;
 - ovvero un numero uguale o minore e/o una tipologia diversa rispetto a quelli previsti, in relazione alla specifica classificazione delle opere oggetto di denuncia, dai quali comunque risultino in modo chiaro ed esauriente la tipologia di intervento e le calcolazioni eseguite (art. 65 del d.P.R. 380/2001), in quanto l'intervento è una riparazione, un intervento locale, un intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, o una variante non sostanziale.
 - la ricevuta del versamento dei diritti e delle spese di istruttoria di cui all'art. 14 della l.r. 23/2012 come quantificati nella deliberazione n. 1603 in data 04/10/2013.
 - *(barrare se pertinente)* la dichiarazione asseverata del progettista nel caso di intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

- *(barrare se pertinente)* la dichiarazione asseverata del progettista di cui al comma 3 dell'art. 11 della l.r. 23/2012 caso di solo miglioramento di edifici di speciale importanza artistica o edifici situati in zona A del PRG (l.r. 23/2012, art. 11);
- *(barrare se pertinente)* nel caso di variante non sostanziale, la documentazione necessaria a dimostrare tale condizione:
 - la dichiarazione sintetica e descrittiva dell'intervento firmata dal progettista architettonico e dal progettista strutturale contenente l'asseverazione sulla non sostanzialità della variante, comprendente firma per presa visione del direttore lavori e del collaudatore,
 - una relazione tecnica esplicativa di tutte le modifiche proposte rispetto al progetto originario per la dimostrazione della non sostanzialità della variante, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche,
 - gli elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni in scala commisurata alla tipologia di variante proposta e di particolari esecutivi rappresentativi a dimostrare che l'intervento non risulta sostanziale;
- *(barrare se pertinente)* copia dell'atto di nomina del collaudatore (l.r. 23/2012, art.12).

- il seguente elenco, e relativi dati, dei soggetti responsabili:

COMMITTENTE :	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
----------------------	--	-----	------

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
--	--	-----	------

PROGETTISTA STRUTTURE:	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
-----------------------------------	--	-----	------

DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO:	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
---	--	-----	------

DIRETTORE LAVORI STRUTTURE:	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
--	--	-----	------

IMPRESA COSTRUTTRICE :	residente in via telefono/fax Cod. fisc. o P. IVA	PEC	mail
-----------------------------------	--	-----	------

....., li

IL COSTRUTTORE

IL COMMITTENTE

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto _____,
cod. fisc. _____, residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **costruttore** si impegna a realizzare l'opera così come progettata.

IL COSTRUTTORE

Il sottoscritto _____,
cod. fisc. _____, residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **progettista architettonico** dichiara: che il progetto depositato è conforme alla vigente normativa indicata dalle relazioni allegate; che il progetto è esecutivo e completo in ogni suo elaborato; che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico-geotecniche.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Il sottoscritto _____,
cod. fisc. _____, residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **progettista delle strutture** dichiara: che il progetto depositato è conforme alla vigente normativa indicata dalle relazioni allegate; che il progetto è esecutivo e completo in ogni suo elaborato; che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico-geotecniche.

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto _____,
cod. fisc. _____, residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **direttore dei lavori architettonico** dichiara che il progetto
depositato è eseguibile ed è conforme alla vigente normativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICO

Il sottoscritto _____,
cod. fisc. _____, residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **direttore dei lavori strutture** dichiara che il progetto
depositato è eseguibile ed è conforme alla vigente normativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto _____, cod. fisc. _____,
residente in _____, Comune di _____,
in qualità di **collaudatore delle opere strutturali** dichiara di aver
accettato l'incarico di collaudatore conferitogli e inoltre: dichiara di essere iscritto all'albo professionale
da almeno dieci anni; dichiara di non aver svolto alcun ruolo nelle attività di progettazione e si impegna a
non prendere parte alla direzione e esecuzione dei lavori; dichiara di non essere in alcun modo collegato
professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore dei lavori.

IL COLLAUDATORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE

(solo nel caso in cui è prevista la nomina)

Nota informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs n. 196/2003 si informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per le finalità previste dalla normativa in materia di opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico,
in appositi archivi informatici e con modalità manuali ai fini dell'identificazione degli utenti.
Titolare del trattamento è il Comune di; responsabile designato del trattamento è il
.....; incaricato del trattamento è l'ufficio(tel.) ai quali ci si può
rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.L.gs n. 196/2003).

ALLEGATO 7

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Art. 14:

Diritti e spese di istruttoria

Per la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all'art. 8 della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente.

Contestualmente alla presentazione al Comune territorialmente competente del “Modello di denuncia/scheda informativa” di cui all'allegato 6.2 della presente deliberazione, dovrà essere allegata al modello stesso copia della ricevuta del versamento dei diritti e delle spese di istruttoria effettuato a favore del Comune. Il mancato versamento degli oneri previsti dalla dall'art. 14 della LR 23/2012 costituisce motivo di improcedibilità e il Comune non potrà quindi rilasciare l'”Attestazione di avvenuto deposito” di cui all'allegato 3.2.

Al fine di poter assolvere agli obblighi di cui all'art. 14 della LR 23/2012, ogni Comune, in forma singola o associata, provvederà con proprio atto a definire le modalità di pagamento (bonifico, bollettino postale, ecc.) e gli estremi del conto corrente di appoggio, nonché la causale.

Relativamente ai soli progetti estratti e quindi soggetti a verifica a campione da parte della struttura regionale competente, il committente è tenuto al versamento di un contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo a favore della Regione. A tal fine, la struttura regionale competente, una volta eseguito il sorteggio, con la stessa lettera con cui provvede a comunicare al soggetto che ha effettuato il deposito la sottoposizione a verifica del progetto depositato, indica le modalità, l'importo dovuto da versare e la causale specifica.

Il pagamento a favore della Regione dovrà avvenire esclusivamente mediante disposizione di bonifico sul conto corrente di tesoreria regionale.

Il decorrere dei tempi relativi alle procedure di controllo di cui al comma 4 dell'art. 8 della LR 23/2012, ovvero la comunicazione al committente dell'esito del controllo entro 90 gg dalla data di deposito del progetto, si intende sospeso fino alla presentazione in copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte dal soggetto che ha effettuato il deposito. Infatti, in mancanza del versamento a favore della Regione degli oneri dovuti, la struttura tecnica regionale non procederà con le attività di istruttoria e di verifica di cui all'art. 8 della LR 23/2012.

Casi di esenzione dal pagamento dei diritti e delle spese di istruttoria

Sono escluse dalla corresponsione dei diritti e delle spese di istruttoria i seguenti casi:

1. Gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
2. Gli interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità;
3. Interventi esclusivamente finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;

Rimborso per pagamento di importo errato

In tema di rimborso per errato pagamento (versamento di importo superiore al dovuto), si applicano le disposizioni previste dalla Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 - Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.

Definizione degli importi dovuti a titolo di diritti e spese di istruttoria

Tipo di intervento strutturale (come definito nelle NTC)	Importo dovuto al Comune (per le competenze di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della LR 23/2012)	Importo dovuto alla Regione (per le procedure di controllo di cui all'art. 8 della LR 23/2012)
Nuova costruzione	€ 100,00	€ 100,00
Adeguamento	€ 100,00	€ 100,00
Miglioramento	€ 100,00	€ 100,00
Variante sostanziale	€ 50,00	€ 100,00
Riparazione o intervento locale	€ 50,00	/
Intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità	€ 50,00	/
Variante non sostanziale	€ 50,00	/